



**COMUNE DI SAN VITO LO CAPO**  
**Provincia Regionale di Trapani**

**REGOLAMENTO**  
**PER LE OCCUPAZIONI**  
**DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**  
**E PER L'APPLICAZIONE**  
**DELLA RELATIVA TASSA**

(approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 27.12.2010  
come modificato con successivo atto n. 11 del 10.4.2012)

## INDICE SISTEMATICO

### CAPO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

- Art. 1 - Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione
- Art. 2 – Concessione e/o autorizzazione
- Art. 3 - Denuncia occupazioni permanenti
- Art. 4 - Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante
- Art. 5 - Occupazioni d'urgenza
- Art. 6 - Decadenza della concessione e/o autorizzazione
- Art. 7 - Revoca della concessione c/o autorizzazione
- Art. 8 - Obblighi del concessionario
- Art. 9 -Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive
- Art. 10 -Costruzione gallerie sotterranee
- Art. 11 - Occupazione del suolo pubblico da parte degli esercizi pubblici e commerciali
- Art.12 -Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione temporanee - limitatamente alla stagione estiva.
- Art. 13 - Rinnovo o proroga della concessione e/o autorizzazione

### CAPO II

#### DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

- Art. 14 - Classificazione del Comune
- Art. 15 - Suddivisione del territorio in categorie
- Art. 16 - Tariffe
- Art. 17 - Soggetti passivi
- Art. 18 - Durata dell'occupazione
- Art. 19 - Criterio di applicazione della tassa
- Art. 20 - Misura dello spazio occupato
- Art. 21 - Passi carrabili
- Art. 22 - Autovetture per trasporto pubblico
- Art. 23 - Distributori di carburante
- Art. 24 - Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi
- Art. 25 - Occupazioni temporanee - Criteri e. misure di riferimento
- Art. 26 - Occupazione sottosuolo e soprassuolo - casi particolari
- Art. 27 - Maggiorazioni della tassa
- Art. 28 - Riduzioni della tassa permanente
- Art. 29 - Passi carrabili - Affrancazione dalla tassa
- Art. 30 - Riduzione tassa temporanea
- Art. 31 - Esenzione dalla tassa
- Art. 32 - Esclusione dalla tassa
- Art. 33 - Sanzioni
- Art. 34 - Versamento della tassa
- Art. 35 - Rateizzazione
- Art. 36 - Rimborsi
- Art. 37 - Ruoli coattivi
- Art. 38 - Norme transitorie
- Art. 39 - Entrata in vigore

## **CAPO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE**

Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche ecc. nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare in ordine al D.Lgs 15 novembre 1993 n. 507, e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 1**

##### **Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione**

1. Ai sensi dell'art. 38, commi 1 e 3 del D.lgs 507/93, è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di uso pubblico, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dagli uffici competenti su richiesta dell'interessato.
2. L'occupazione dovrà essere preventivamente autorizzata, dietro il pagamento della relativa tassa.

#### **Art. 2**

##### **Concessione e/o autorizzazione**

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.
2. La concessione deve, inoltre, contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.
3. Il provvedimento di autorizzazione deve essere accompagnato da una planimetria quotata che individui lo spazio dato in concessione, la disposizione degli eventuali arredi e quant'altro occupi il suolo pubblico.
4. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
5. Ai sensi dell'art. 38, comma 4, D.Lgs 507/93 sono soggette ad imposizione comunale le occupazioni su strade statali regionali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune, previo N.O. da parte dell'Ente proprietario.

Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

### **Art. 3**

#### **Denuncia occupazioni permanenti.**

Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art.50 del D.lgs. n. 507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso l'ufficio tecnico del Comune, deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno del rilascio della concessione medesima.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione e nell'atto di concessione.

Per le strutture di interesse pubblico, e sociale e per qualsiasi edificio statale, per i quali si richiede l'istallazione di pedane di accesso per i diversamente abili, **fermo restando quanto disposto dall'art. 31 comma a) del presente regolamento**, una volta rilasciata l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, **la stessa avrà carattere permanente** fino a quando non intervengano variazioni che ne modifichino la sagoma o le dimensioni, o per cui si renda necessario il rilascio di una nuova autorizzazione.

### **Art. 4**

#### **Mestieri girovagli, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante**

1. Coloro che esercitano mestieri girovagli (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) possono svolgere tali attività sulle aree e sugli spazi pubblici individuati dal Comune **solo dopo aver ottenuto un permesso di occupazione**, secondo le modalità previste dal relativo vigente regolamento.
2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione.
3. Per manifestazioni e/o eventi organizzati, promossi o patrocinati dal comune, potrà essere assentita la concessione di suolo pubblico per l'intera durata della manifestazione.

### **Art. 5**

#### **Occupazioni d'urgenza**

1. Per far fronte a comprovate ed obbiettive situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono possibilità di rinvio l'occupazione può essere effettuata dall'interessato solo dopo aver conseguito un provvedimento di autorizzazione e/o di concessione richiedendone l'urgenza.  
In tal caso la domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, dovrà riportare la dicitura "URGENTE"; l'ufficio provvederà ad accertare la sussistenza di tale condizione.

Per quanto riguarda le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada.

## **Art. 6**

### **Decadenza della concessione e/o autorizzazione**

Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione c/o autorizzazione;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo;
- il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione, se dovuto;
- la mancata produzione di quanto richiesto al punto c) dell'art. 12;

Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

## **Art. 7**

### **Revoca della concessione e/o autorizzazione**

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse.
2. In caso di revoca l'amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro (art. 41, comma 1 D.Lgs 507/93).

## **Art. 8**

### **Obblighi del concessionario**

Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione c/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico correlata della rispettiva planimetria.

E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa.

La pulizia dello spazio occupato deve essere effettuata, giornalmente, nelle ore notturne o entro le ore 9,00 del mattino.

Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

Nelle ore diurne sul suolo pubblico non è consentito l'accatastamento di sedie, tavolini o altro. E' assolutamente vietato sul suolo pubblico depositare rifiuti.

## **Art. 9**

### **Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive**

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni difformi o abusive di spazi ed aree pubbliche il Responsabile del servizio, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone, con propria ordinanza, il ripristino dei luoghi, assegnando ai responsabili un termine di 10 gg. per provvedervi. Decorso inutilmente

tale termine, la rimozione sarà effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese, nonché di quelle di custodia.

#### **Art. 10**

##### **Costruzione gallerie sotterranee**

1. Ai sensi dell'art. 47 comma 4, D.Lgs. 507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 del D.Lgs n. 507/93, impone un contributo "**una tantum**" pari al 20% delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

#### **Art.11:**

##### **Occupazione del suolo pubblico da parte degli esercizi pubblici, commerciali ed artigianali**

1. Al fine di tutelare l'aspetto paesaggistico del territorio con tipologie adeguate di arredo urbano, l'occupazione di suolo pubblico con strutture di vario genere da parte degli esercizi commerciali, deve avvenire con l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'allegata tabella D ed inserite appositamente nell'atto autorizzativo.  
*Nella tabella D, per "struttura esistente" si intende la struttura già autorizzata al 2008. E' fatto salvo quanto già autorizzato dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani alla data del 25.03.2009 limitatamente al periodo di validità dell'autorizzazione stessa.*
2. Il principio guida della progettazione delle strutture e delle modalità di occupazione del suolo pubblico deve essere ispirato alla sobrietà, al legame con la cultura mediterranea ed alla scarsa invasività delle strutture rispetto al substrato esistente. Va salvaguardata l'esigenza di un impatto visivo omogeneo e di apertura, non di chiusura, verso il pubblico delle diverse attività. Le strutture di arredo, di supporto e di separazione tra le attività non dovranno mai ostacolare la visuale delle aree in concessione o avere impatto visivo molto forte. Agli esercizi di vicinato non alimentari che ne facciano richiesta potrà essere concesso l'utilizzo dello spazio pubblico solo se:
  - La domanda sia corredata di foto o elaborati che ne chiariscano l'arredo e le modalità di occupazione;
  - La merce venga esposta allestendo lo spazio a modi vetrina;
  - La merce esposta non ostacoli la visuale delle attività adiacenti;
  - Non si utilizzi lo spazio pubblico per la vendita ma per la sola esposizione.
3. L'occupazione della sede stradale, in presenza di circolazione veicolare, deve essere indicata da apposita segnaletica, stabilita con provvedimento del comandante dei VV. UU. atta ad evidenziare l'ostacolo posto in essere;
- 3 bis. - Nella via Regina Margherita e nelle vie caratterizzate da traffico particolarmente intenso (anche se a carattere stagionale) o disciplinate da doppio senso di circolazione, poste all'esterno della zona a traffico limitato (Z.T.L.), la larghezza delle aree di nuova concessione, misurata dal marciapiede, non può superare, ove possibile, quella massima prevista per lo stallo destinato al parcheggio di autoveicoli. Inoltre, le occupazioni ad angolo, poste in corrispondenza di incroci con utilizzo di due sedi stradali distinte, devono essere realizzate con apposito invito in modo da facilitare la manovra in curva degli autoveicoli. Infatti essa è subordinata all'arretramento di metri 2,00 per ciascun lato dell'angolo di intersezione, in modo tale da garantire un raggio di curvatura idoneo per le manovre di immissione nella carreggiata laterale Le

autorizzazioni rilasciate in difformità e tuttora valide dovranno essere adeguate entro due anni dalla data di deliberazione dell'odierna modifica.

3 ter. - Le concessioni e/o autorizzazioni nelle vie impegnate centralmente nella logistica organizzativa delle manifestazioni annuali programmate dal Comune e per ogni altra utilità pubblica, possono essere limitate nella durata con apposita deliberazione della Giunta municipale

4. L'occupazione del marciapiede, nelle zone interessate dalla circolazione veicolare, è consentita a condizione che sia garantito un corridoio di passaggio non inferiore a m 1 dal prospetto (*qualora la larghezza del marciapiedi lo consenta, è possibile lasciare il passaggio di m 1 nella parte di marciapiedi adiacente la strada*). Il corridoio sarà delimitato con una linea di colore giallo evidenziata a pavimento sulla pedana della struttura. Lo stesso passaggio pedonale dovrà essere garantito anche quando il marciapiedi non raggiunga la misura minima di 1 m, al fine di garantire la continuità ai pedoni; in tal caso le strutture devono prevedere rampe di accesso laterali per i diversamente abili, collocate in adiacenza al marciapiedi, puntualmente descritte con appositi elaborati grafici.
5. Su qualunque marciapiede, di misura inferiore a m 1, è assolutamente vietato collocare corpi estranei che possano essere di intralcio alla libera circolazione pedonale;
6. All'ingresso delle strutture e su entrambi i lati è obbligatorio evidenziare la dicitura "PASSAGGIO PEDONALE", accompagnandola con apposita segnaletica (omino bianco su fondo blu);
7. Limitatamente al periodo aprile/ottobre, non saranno rilasciate autorizzazioni all'occupazione del suolo pubblico diversificate per fasce orarie e comunque per periodi inferiori alle 24 ore;
8. E' vietato occupare l'area in concessione con giochi, distributori automatici e qualsiasi apparecchio elettrico e meccanico che possa generare rumori o suoni, fatta eccezione per le attività di sala giochi, le quali possono disporre solo giochi o intrattenimenti che in ogni caso non provochino suoni e rumori. Gli esercenti che sull'area in concessione intendono effettuare spettacoli o intrattenimenti vari, con l'uso di impianti video ed amplificatori dei suoni, devono munirsi, oltre che della Licenza di P.S. da parte della Questura e della S.I.A.E., dell'Autorizzazione da parte del Comune all'uso di apparecchi amplificatori dei suoni, in deroga al divieto imposto;
9. Non è consentita la concessione di suolo pubblico per allocare esclusivamente tabelle pubblicitarie. Non è inoltre consentita la concessione di suolo pubblico per la collocazione di cartelli su cavalletti, nonché per deposito di velocipedi, biciclette a pedalata assistita, ciclomotore e veicoli atipici per il trasporto dei persone o cose su cui risulta esposto materiale pubblicitario, con esclusione di mezzi privati che espongono il logo ed il nome della ditta quando circolano;
10. L'occupazione di suolo pubblico da parte di attività che operano nel settore dell'informazione turistica e dell'organizzazione e promozione di escursioni sarà concessa in spazi individuati dall'amministrazione comunale e saranno delimitati da linee di colore giallo.
11. La collocazione di vasi con fiori sulla carreggiata rappresenta un'occupazione di suolo pubblico, sia all'interno della Z.T.L. che nella restante parte di territorio, ed è consentita solo se preventivamente autorizzata; tale concessione sarà, pertanto, onerosa.
12. I vasi posti nella sede stradale debbono essere posizionati a una distanza massima di m 1 dal ciglio del marciapiede e l'area dovrà essere marcata con vernice di

- colore giallo, fatta eccezione per le vie ove è obbligatorio l'allineamento.
13. Per le occupazioni sui marciapiedi di piante e fiori ai soli fini ornamentali, come abbellimento del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 31 lett. i del presente regolamento, in deroga all'art.1 dello stesso, non occorre alcuna concessione, purché questi siano adiacenti alle pareti esterne dei fabbricati e non creino ostacolo alla libera circolazione dei pedoni, secondo la normativa prevista dal vigente codice della strada; in qualsiasi caso deve essere sempre garantito il passaggio minimo di 1 m. In tutto il territorio comunale ove la larghezza del marciapiedi è inferiore a m 1, e in cui il passaggio pedonale è di per se limitato, ad esclusione della Z.T.L., non è consentita la collocazione di qualsiasi oggetto che possa ulteriormente ostacolare il passaggio dei pedoni.
  14. Il concessionario che occupa spazio pubblico risulta responsabile verso i terzi, sollevando l'Ente Comune da qualsiasi responsabilità civile e penale.
  15. Le occupazioni di suolo pubblico lungo il tratto di via Savoia sia ad est che ad Ovest, nel tratto compreso tra la **via Flores a Sud e la via Faro a Nord** dovranno allinearsi con i seguenti parametri:
    - a. è consentita l'occupazione di 1/4 della larghezza della sede stradale per ciascun fronte prospettante la via, rimanendo libera nella parte centrale della carreggiata, la larghezza pari ad 1/2 dell'intera sede stradale per favorire il passaggio pedonale e veicolare.
    - b. è obbligatorio l'allineamento di tutte le occupazioni, lungo la linea segnata con vernice gialla da parte dell'amministrazione.
    - c. non saranno consentite occupazioni in larghezza inferiore al rapporto di cui al punto (a), ed in lunghezza superiore al fronte dell'attività;Le occupazioni di suolo pubblico lungo il tratto di via Savoia sia ad est che ad Ovest, nel tratto compreso tra la **via Santuario a Nord e la via Amodeo a Sud** dovranno allinearsi con i seguenti parametri:
    - a. é consentita l'occupazione di m. 2.00 di larghezza della sede stradale per ciascun fronte prospettante la via, rimanendo libera nella parte centrale della carreggiata, per il passaggio pedonale e veicolare;
    - b. è obbligatorio l'allineamento di tutte le occupazioni lungo la linea segnata con vernice gialla da parte dell'amministrazione;
    - c. non saranno consentite occupazioni in larghezza superiore a m2, ed in lunghezza superiore al fronte dell'attività;
  16. Ai soli fini dell'applicazione del regolamento per l'occupazione di suolo pubblico, il tratto della via Savoia compreso tra la via Flores e la via Santuario, è identificato come **Piazza Santuario**.

Nei lati Nord e Sud della piazza, è consentita l'occupazione di una fascia di m 8,00 misurata dal fronte del fabbricato, mentre nella parete Ovest, è consentita l'occupazione di una fascia di m 2,00 misurata dal ciglio del marciapiede. Sul suolo che fronteggia la piazza, è vietata la collocazione di strutture e di pedane di ogni genere e saranno consentiti esclusivamente ombrelloni di legno o ferro in tinta unita di colore bianco/écru e senza scritte pubblicitarie. È assolutamente vietato praticare fori, nella porzione di suolo concesso, per l'ancoraggio di oggetti di qualsiasi natura.

In tutte le rimanenti strade si consente l'occupazione di suolo pubblico per una fascia da stabilire secondo il codice della strada. L'area in concessione deve essere circoscritta con una linea di vernice di colore giallo.
  17. In conseguenza delle modifiche approvate con il presente regolamento, le tabelle



allegate sono così modificate e contraddistinte:

- Tabella A “Occupazioni permanenti”;
- Tabella B “Occupazioni temporanee”;
- Tabella C “Suddivisione del territorio in categoria”;
- Tabella D “Pianificazione delle concessioni di suolo pubblico comunale di San Vito Lo Capo e delle frazioni di Castelluzzo e Makari”.

18. Tutte le attività di gastronomia da asporto, o attività artigianali, dotate di un solo bagno destinato ai dipendenti, possono ottenere l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico per la sola collocazione di un massimo di due panchine per l'attesa e di fioriere ornamentali. Il tutto deve essere delimitato da una linea di colore giallo ed in conformità con quanto previsto dal vigente codice della strada e dal presente regolamento.
19. Nel caso di richiesta di occupazione di suolo pubblico da parte di più attività situate sui lati contrapposti della strada, al fine di non creare difficoltà al traffico veicolare, anche se di portata locale in quanto all'interno della Z.T.L., nonché pregiudizio alla visione d'insieme del tratto stradale, dovrà essere assicurato un percorso centrale di larghezza non inferiore a metri TRE con carattere di continuità. Il limite minimo suddetto, al di fuori della fattispecie prevista al comma 3 bis - è elevato a metri quattro per le strade caratterizzate da particolare traffico veicolare. Le autorizzazioni rilasciate in difformità e tuttora valide dovranno essere adeguate entro due anni dalla data di deliberazione dell'odierna modifica.
20. Non potranno essere concesse occupazioni di suolo pubblico sui fronti degli immobili adiacenti alle attività che ne faranno richiesta, previo ottenimento di nulla osta da parte dei relativi proprietari. Il nulla osta deve essere aggiornato al periodo di rilascio e, di volta in volta, allegato alla domanda di concessione di suolo pubblico, anche in caso di proroga o rinnovo.
21. Non potranno essere concesse occupazioni di suolo pubblico per allocare cassonetti di rifiuti.
22. Gli esercizi commerciali del settore alimentare e non, nonché le attività artigianali, limitatamente alla produzione di prodotti non alimentari, possono occupare il prospiciente suolo pubblico con: a) pedana in legno, come descritta nell'allegata tab.D; b) ombrelloni, come descritti nell'allegata tab.D. Gli spazi debbono essere utilizzati esclusivamente per uso espositivo. In sede di prima applicazione, le nuove richieste di occupazione di suolo pubblico dovranno essere adeguate alle superiori disposizioni, mentre per le autorizzazioni vigenti o precedentemente rilasciate dovranno adeguarsi alle predette disposizioni entro il 31.12.2013

#### **Art. 12.**

#### **Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione temporanea degli esercizi pubblici, commerciali ed artigianali, limitatamente alla stagione estiva.**

1. La Richiesta di Concessione del Suolo Pubblico dovrà essere presentata, in bollo, al Sindaco e deve contenere le generalità complete, la residenza, il codice fiscale, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso e le seguenti dichiarazioni:
  - che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento ed alle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta e a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà;
  - che l'oggetto dell'occupazione non costituisca intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

La richiesta di Concessione **per le attività esistenti deve essere presentata entro e non oltre 90 giorni prima dell'occupazione**, secondo le modalità sopra descritte e corredata degli elaborati di cui al successivo punto 1) o 2);

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti elaborati:

1) *in assenza di strutture:*

**da n. 6 planimetrie in scala non inferiore a 1:200** che dovrà riportare la dimensione dell'area che si richiede in concessione, le strade pubbliche con relativi marciapiedi, loro dimensioni e larghezza;

2) *in presenza di strutture:*

a. **da n. 8 planimetrie in scala non inferiore a 1:200** che dovrà riportare la dimensione dell'area che si richiede in concessione, le strade pubbliche con relativi marciapiedi, loro dimensioni e larghezza, con in più almeno una sezione trasversale che ne indichi le altezze e un prospetto frontale;

b. **dichiarazione di un tecnico abilitato**, con la quale si attesti che le installazioni che si intendono collocare saranno poste in opera e non potranno portare nocumento alcuno all'incolumità dei cittadini;

c. **dichiarazione di un tecnico abilitato**, da depositare presso l'Ufficio del S.U.A.P. al termine dei lavori di installazione, ove si attesti:

- che la struttura è idonea a sopportare i carichi statici e dinamici cui essa è sottoposta per l'uso cui è destinata;

- di avere adottato tutte le misure precauzionali per lo smaltimento delle acque piovane;

- la conformità degli eventuali impianti ai sensi del D.M. 37/2008 (ex 46/90).

2. Le richieste di prima istanza saranno esaminate dallo Sportello Unico, secondo le modalità previste dal vigente regolamento e successivamente in Conferenza di Servizio tra i dirigenti degli Uffici SUAP, Tributi, Polizia Municipale e da tutti gli enti coinvolti nel procedimento, o da persona delegata.

La concessione verrà rilasciata dall' Ufficio SUAP, entro 90 giorni dalla data della richiesta o dall'ultima integrazione della documentazione mancante, e comunque dopo aver acquisito i pareri di rito ed il bollettino di avvenuto pagamento.

Il coordinatore della conferenza dei servizi è il responsabile del SUAP.

La conferenza di servizi si terrà almeno una volta la settimana.

3. L'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente SUAP.

Non è consentito il rilascio della concessione e/o autorizzazione nel caso in cui il richiedente è moroso nei confronti del Comune. Lo stesso dicasi nel caso in cui l'attività commerciale è volturata e/o ceduta pur rimanendo gli stessi titolari o nei casi in cui i soggetti morosi siano, a qualsiasi titolo, collegati con la ditta richiedente.

4. **Non è consentita l'occupazione di suolo pubblico se non è stata ancora rilasciata l'autorizzazione da parte del SUAP e se non è stata corrisposta la tassa dovuta.** Il Comando VV. UU. curerà l'esatta applicazione del presente regolamento con verifiche periodiche al fine di prevenire l'occupazione abusiva. Copia degli eventuali verbali di sopralluogo e constatazione devono essere inviati al SUAP ed all'Ufficio Tributi.

5. Le richieste di proroga di occupazione di suolo pubblico potranno essere concesse, ai

sensi dell'art.90 del regolamento edilizio, solo nel caso in cui non siano intervenute modifiche formali rispetto a quanto autorizzato dal precedente provvedimento.

Lo stesso provvedimento autorizzativo di occupazione temporanea di suolo pubblico sarà rilasciato con allegata l'ultima planimetria agli atti dell'ufficio, in cui siano evidenziate le caratteristiche formali, dimensionali e distributive.

Copia dell'autorizzazione, dovrà essere trasmessa all'Ufficio Tributi e Comando VV. UU.

6. Nel capoluogo di San Vito Lo Capo non è consentito il rilascio di nuova concessione di suolo pubblico per espletare attività di noleggio (biciclette, lettini, sdraio ecc) che ricadono interamente su area comunale, fatte salve quelle già autorizzate al 2008; per le frazioni di Makari e Castelluzzo la Giunta Municipale procederà ad individuare apposite aree, razionalizzandone l'uso. Al fine di rendere uniforme il regime delle autorizzazioni e/o concessioni già rilasciate con quelle disciplinate con il piano di utilizzazione del demanio marittimo (P.U.D.M.) adottato dal Comune, per le attività di che trattasi, il numero complessivo di ombrelloni e lettini non può superare, rispettivamente, le 70 unità e le 140 unità per ciascun esercizio e dovranno essere osservate dagli autorizzati tutte le prescrizioni contenute nell'art.4 della relazione tecnica allegata al predetto piano.

### **Art. 13.**

#### **Rinnovo o proroga della concessione e/o autorizzazione degli esercizi pubblici, commerciali ed artigianali.**

1. La richiesta di **rinnovo** deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli, **entro e non oltre 90 giorni prima dell'effettiva occupazione.**

2. Qualora non si modifichi la consistenza dell'area in concessione e le strutture da collocare, potrà essere prodotta, in sostituzione degli elaborati di rito, una dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/00 attestante la conformità della richiesta a quanto precedentemente autorizzato o concesso.

3. L'autorizzazione sarà corredata dell'ultima planimetria agli atti dell'ufficio SUAP.

4. Le concessioni e/o autorizzazioni, aventi per oggetto l'installazione di strutture e che sono rilasciate limitatamente al periodo estivo, possono essere prorogate per il restante periodo dell'anno. La proroga, tuttavia, è limitata esclusivamente alle attività di somministrazione e/o alberghiere, nonché a quelle a servizio della nautica. Le occupazioni prorogate comportano l'onere per il concessionario di mantenere attivo l'esercizio per tutto il periodo di proroga, tranne per quello utilizzato per ferie non superiore a 20 giorni e per la straordinaria manutenzione, da dimostrare mediante presentazione di adeguata documentazione (dichiarazione apertura cantiere, inail, provvedimenti amministrativi, contratto di appalto, ecc.). Tale impegno da parte del concessionario deve essere dichiarato espressamente con l'istanza di proroga

17.

## **CAPO II**

### **DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA**

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere Tributario della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare in ordine al D.lgs 15 novembre 1993 n. 507, e successive modifiche ed integrazioni.

## **Art. 14**

### **Classificazione del Comune**

Ai sensi dell'art. 43, comma 1, D.Lgs 507/93 questo Comune, agli effetti della dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla **V** classe. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40, comma 3, del D.Lgs 507/93.

## **Art. 15**

### **Suddivisione del territorio in categorie**

In ottemperanza dell'art. 42, comma 3 del predetto D.Lgs 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in tre categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato contestualmente al presente regolamento con le modalità stabilite dal predetto art. 42.

## **Art. 16**

### **Tariffe**

1. Le tariffe sono adottate dall'Amministrazione Comunale entro i termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge per l'approvazione del bilancio di previsione ed entrano in vigore dal 1° gennaio.
2. Ai sensi dell'art. 42, comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47 e 48 del D.Lgs n. 507/93.
3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42, comma 6, nelle seguenti proporzioni:

- prima categoria	100%;
- seconda categoria	85%;
- terza categoria	70%.

## **Art. 17**

### **Soggetti passivi**

Ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs n. 507/93, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

## **Art. 18**

### **Durata dell'occupazione**

Ai sensi dell'art. 42, comma 1 del D.Lgs n. 507/93, ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

## **Art. 19**

### **Criterio di applicazione della tassa**

1. La tassa è commisurata secondo i dettami dell'art. 3 comma 59 della Legge n. 549 del 28/12/95.
2. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle tre categorie di cui all'art. 14 e nell'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.
3. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

### **Art. 20**

#### **Misura dello spazio occupato**

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4 la tassa è commisurata alla superficie occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.
2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.
3. Nel caso in cui si verifica un'occupazione superiore a quanto denunciato, la misura accertata vale retroattivamente, sin dall'inizio del periodo di occupazione accertato dal comando VV. UU.. Le richieste di riduzione o le rinunce valgono dal giorno in cui la domanda è ricevuta dal protocollo dell'ente.
4. I corridoi di accesso al locale, identificati in uno per locale, dalle dimensioni di m 1,50 per la profondità del suolo richiesto, non sono computati nel calcolo dell'occupazione del suolo.

### **Art. 21**

#### **Passi carrabili**

1. La tassa è dovuta per gli accessi considerati passi carrabili costituiti da manufatti o da modifiche al piano stradale intesi a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata
2. La tassa è altresì da pagarsi per gli accessi a raso qualora venga richiesto il rilascio dell'apposito cartello segnaletico al fine di vietare la sosta nell'area antistante gli accessi.
3. La superficie tassabile, per ogni tipo di passo carrabile, si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale" (legge 549/95).

### **Art. 22**

#### **Autovetture per trasporto pubblico**

Ai sensi dell'art.44, comma 12, del citato D.Lgs 507/1993, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

### **Art. 23**

#### **Distributori di carburante**

1. Ai sensi dell'art. 48, dal comma 1 al comma 6, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.
2. E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.
6. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all'art. 6 del presente regolamento.

### **Art. 24**

#### **Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi**

Al sensi dell'art. 48, comma 7, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

### **Art. 25**

#### **Occupazioni temporanee - Criteri e misure di riferimento**

1. Ai sensi dell'art. 45, commi 1 e 2, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno:
2. La tassa si applica, in relazione ai giorni di occupazione, a tariffa intera.
3. Per le occupazioni temporanee si applica:
  - fino a 14 giorni: tariffa intera;
  - oltre 14 giorni e fino ai 30 giorni riduzione del 25%;
  - oltre i 30 giorni: riduzione del 50%.
4. Ai sensi dell'art. 47, comma 5, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfettaria, secondo la tariffa.

### **Art. 26**

#### **Occupazione sottosuolo e soprassuolo - Casi particolari -**

1. Per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle

esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, la tassa è determinata forfettariamente.

2. Per l'occupazione del territorio comunale il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria della tariffa riferita alla classe dei Comuni: - fino a 20.000 abitanti, €. 077 per utenza;
3. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a €. 516,46. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al presente articolo effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi;
4. Gli importi di cui al n.2 sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
5. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 31 aprile di ciascun anno mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al Comune di San Vito Lo Capo.

#### **Art. 27**

##### **Maggiorazioni della tassa**

Ai sensi dell'art. 42, comma 2, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

Ai sensi dell'art. 45, comma 4, per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 30 per cento se in prima categoria, del 20 per cento se in seconda categoria, del 10 per cento se in terza categoria.

Ai sensi dell'art. 45 comma 6, per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa è maggiorata del 20 per cento per aree o spazi in prima categoria. Maggiorata del 10 per cento se in seconda categoria, ed a tariffa normale se in terza categoria.

#### **Art. 28**

##### **Riduzione della tassa permanente**

In ordine a quanto disposto dal D.Lgs 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

- 1) ai sensi dell'art.42, comma 5, per le superfici eccedenti i mq 1.000 la superficie è calcolata nella misura del 10%;
- 2) ai sensi dell'art.44, comma 1, e dell'art.45, comma 2, lettera c) per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte del 70%;
- 3) ai sensi dell'art. 44, comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30%.
- 4) Ai sensi dell'art. 44, comma 6, per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq 9, calcolando l'eventuale superficie eccedente detto limite, in ragione del 10%.
- 5) ai sensi dell'art. 44, comma 7, per gli accessi carrabili o pedonali, esclusi dall'imposizione ai sensi del successivo terzo comma dell'art.31 del presente regolamento e per una superficie massima di mq 10, qualora su espressa richiesta



degli aventi diritto, ed apposita concessione e/o autorizzazione della Amministrazione Comunale, e previo rilascio di apposito cartello segnaletico col quale si vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, compreso l'avente diritto di cui sopra, la tariffa ordinaria è ridotta al 50%.

- 6) ai sensi del comma 9 dell'art. 44, la tariffa è ridotta al 10% per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
- 7) ai sensi dell'art. 44, comma 10, per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa è ridotta al 30%.

### **Art. 29**

#### **Passi carrabili - Affrancazione dalla tassa**

Ai sensi dell'art. 44, comma 11, la tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

### **Art. 30**

#### **Riduzione tassa temporanea**

Ai sensi dell'art. 45:

- comma 2/c, per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta ad 1/3;
- comma 3, per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30% e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;
- comma 5, le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da esercizi pubblici e commerciali e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
- comma 5 ed art. 42, comma 5, per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 per cento: Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., dal 25 per cento, per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.;
- comma 7, per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80%;
- comma 7 bis, le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50%.
- per le occupazioni di suolo pubblico, in presenza di strutture autorizzate, da parte degli esercizi commerciali e pubblici nel periodo compreso tra il 16 ottobre al 31 marzo la tariffa è ridotta di un ulteriore 50%.

### **Art. 31**

#### **Esenzione dalla tassa**

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art.49 del D.L. 507/93:
  - a. Le occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti

pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

- b. Le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
  - c. Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
  - d. Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
  - e. Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
  - f. Le occupazioni di aree cimiteriali;
  - g. Gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap;
  - h. Le aree di sosta cicli, espressamente limitate da apposita segnaletica;
  - i. Le occupazioni su marciapiedi di misura uguale o superiore a mt. 1, con piante e fiori ornamentali, poste all'esterno delle abitazioni, dei negozi e degli esercizi commerciali, addossate alla propria parete, e le quali consentano il passaggio pedonale.
2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:
- j. Commercio su aree pubbliche in forma itinerante: soste fino a 60 minuti;
  - k. Occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
  - l. Occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.
  - m. Le occupazioni di suolo pubblico, in assenza di strutture, da parte degli esercizi commerciali e pubblici, nel rispetto del presente regolamento e delle leggi che regolano la materia, come segue:
    - dal 16 ottobre al 31 marzo: tutti i giorni;
    - dal 1 aprile al 15 maggio: escluso le giornate festive e prefestive.

Le occupazioni di cui ai punti d), e) dei primi due capoversi, devono ottenere il preventivo N.O. del comando dei VV. UU.

### **Art. 32** **Sanzioni**

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 12 del D.Lgs 473/1997 (Regolamento approvato con Del. C.C. n. 42 del 30.12.1998).

Per l'omessa presentazione della denuncia, si applica la sanzione amministrativa massima pari al 100% dell'ammontare della tassa dovuta, con un minimo di € 51,65 (cinquantuno/65);

Per infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa minima del 50% della maggiore tassa dovuta;

Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non influenti sulla determinazione del tributo, si applica la sanzione amministrativa minima di €. 51,65 (cinquantuno/65).

Per omesso, parziale o totale e per il tardivo pagamento nel termine previsto della tassa si applica una sanzione amministrativa del 30% di ogni importo non versato;

Per i versamenti mancanti degli elementi necessari all'identificazione del soggetto e all'identificazione dell'imputazione della somma versata si applica la sanzione amministrativa minima di €. 103,29 (centotre/29);

La misura degli interessi è determinata secondo le disposizioni impartite dal comma 165 della legge n. 296 del 27/12/2006.

### **Art. 33**

#### **Versamento della tassa**

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione c/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione c/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.
2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di Gennaio.
3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune, con arrotondamento a un Euro per difetto se la frazione non è superiore a zero,cinquanta centesimi o per eccesso se è superiore.
4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione c/o autorizzazione.

### **Art. 34**

#### **Rateizzazione**

1. Per le occupazioni permanenti la tassa, se d'importo superiore a Euro 258,22 può essere corrisposta in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo avente scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno, ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data di cessazione medesima;
2. Per le occupazioni temporanee la tassa, se d'importo superiore a Euro 258,22 e per un periodo superiore a 30 giorni, può essere corrisposta in due rate, di uguale importo, aventi scadenza, rispettivamente, una prima del rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione e l'altra prima della scadenza della metà del periodo di occupazione richiesto.
3. La rateizzazione della tassa di occupazione temporanea può essere consentita a coloro che abbiano ottenuto, nei 3 anni precedenti, autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico e che sono in regola con i pagamenti;

**Art. 35**  
**Rimborsi**

I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

**Art. 36**  
**Ruoli coattivi**

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 dei D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, in un'unica soluzione.
2. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

**ART. 37**  
**Abrogazione norme precedenti**

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento Comunale si intendono abrogate tutte le posizioni in materia precedentemente emanate dall'Amministrazione Comunale.

**ART. 38**  
**Entrata in vigore**

Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art.46 della legge n. 142/90, è pubblicato all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

**ART. 39**

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento vengono applicate le leggi annualmente vigenti.

**OCCUPAZIONI PERMANENTI****TABELLA A**

CATEGORIA ADOTTATA.	MISURA DELLA TARIFFA D.L.507/93		TARIFFA
	MINIMA PER MQ.	MASSIMA PER MQ.	

I	17,56	26,34	26, 34
2			22,39
3			18,44

**OCCUPAZIONI TEMPORANEE****TABELLA B**

CATEGORIA ADOTTATA.	MISURA DELLA TARIFFA D.L.507/93		TARIFFA
	MINIMA PER MQ.	MASSIMA PER MQ.	

I	1,03	2,06	2, 06
2			1,76
3			1,45

**TABELLA C**

**SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIA  
(Art. 14 del Regolamento)**

**CATEGORIA I**

- Tutta l'area circoscritta a Nord dalla via Pier Santi Mattarella via Mondello via Giardini via Valenti fino alla spiaggia

**CATEGORIA II**

- Tutta la rimanente area circoscritta A Sud dalle via Pier Santi Mattarella, Mondello, Giardini.

**CATEGORIA III**

- Frazioni di Makari e Castelluzzo.

Il tutto come evidenziato nell'allegata planimetria.

**TABELLA D**  
**STRUTTURE A SERVIZIO DI ESERCIZI PUBBLICI E COMMERCIALI**  
**COLLOCATI SU SUOLO PUBBLICO**  
**TABELLA DELLE MODALITA' DI ESECUZIONE**  
(art.11 del regolamento)

<b>TIPO DI STRUTTURA</b>	<b>STRUTTURE ESISTENTI</b> (Adeguamento)	<b>NUOVE STRUTTURE</b>
<p style="text-align: center;"><b>Copertura</b></p> <p>E' consentita la collocazione di strutture con andamento lineare aventi altezza minima mt 2.20 e inclinazione massima del 15% su tutte le aree in concessione tranne che in piazza Santuario dove è prevista la collocazione solo di ombrelloni.</p> <p>La Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani valuterà strutture a gazebo per casi specifici effettuate le valutazioni di competenza.</p>	<p>Si prevede la revisione e l'omologazione delle strutture esistenti in legno tramite una riverniciatura di pilastri e travi color sabbia (vedi RAL 9010).Le eventuali strutture in ferro o alluminio di colore bianco, antracite o azzurro potranno essere mantenute.</p> <p>E' consentita la collocazione di strutture in ferro e in legno con andamento lineare aventi altezza minima mt 2.20 e inclinazione massima del 15%.Le altre tipologie di strutture, comprese quelle a gazebo con autorizzazione in corso di validità della Soprintendenza B.CC.AA. di Trapani possono essere mantenute. Tali strutture dovranno comunque essere adeguate, alle prescrizioni di cui alla presente colonna.</p>	<p>Le nuove strutture di copertura saranno realizzate in ferro micaceo antracite a grana grossa, azzurro (vedi RAL 5014) o color sabbia (vedi RAL 9010), o in acciaio satinato a sezione circolare mantenendo sempre un andamento lineare e profili di travi e pilastri a sezione limitata. Fanno eccezione le strutture su via Savoia e via Faro che dovranno essere in legno color sabbia (vedi RAL 9010).Le strutture non dovranno essere fissate ai prospetti.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Tende</b></p>	<p>Viene consentito il mantenimento solo delle tende di colore bianco o ecrù con andamento lineare. Le fasce verticali terminali non dovranno superare <b>30 cm</b> di larghezza ed è esclusa qualsiasi tipologia decorativa dei bordi (elementi ondulati, bordure colorate, scritte pubblicitarie).</p>	<p>Le nuove tende dovranno essere realizzate in tela impermeabile color sabbia (vedi RAL 9010) con andamento lineare, senza eventuali virtuosismi e scritte pubblicitarie. Dovranno avere inoltre terminali retti di larghezza massima <b>30 cm</b>.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Ombrelloni</b></p>	<p>Vengono eliminati tutti gli ombrelloni con tela di copertura di colore diverso dal bianco o dall'ecrù e aventi scritte pubblicitarie.</p>	<p>I nuovi ombrelloni saranno caratterizzati da strutture in legno o in ferro di colore bianco o antracite. La tela di copertura sarà color bianco o sabbia (vedi RAL 9010) .</p>
<p style="text-align: center;"><b>Separazione</b></p>	<p>Le strutture di separazione in</p>	<p>Le nuove strutture di separazione</p>

<p>Le strutture di separazione non dovranno mai ostacolare la visuale delle aree in concessione o avere impatto visivo molto forte.</p>	<p>legno o i grigliati, caratterizzati da elementi di grosse dimensioni e aventi forte impatto visivo, dovranno essere rimossi.</p>	<p>dovranno essere realizzate soltanto allo scopo di rendere possibile lo svolgimento normale delle attività commerciali. Si consente l'utilizzo di strutture divisorie in vetro con struttura in pilastri in ferro antracite o laccate color sabbia (vedi RAL 9010) o azzurro (vedi RAL 5014) o acciaio inox di altezza massima 1,50 mt dal piano di calpestio della pedana.</p> <p>In alternativa a tali strutture viene inoltre consentita la schermatura tramite fioriere con piante di altezza massima 1,50 mt dal piano di calpestio della pedana.</p> <p>Con esclusione del periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre le attività che utilizzano strutture divisorie in vetro, potranno inoltre dotarsi di ulteriori schermature composte da rulli in materiale plastico trasparente senza bordure. Tali schermature scenderanno dalla quota minima di 2,20 mt della tettoia fino alla quota di 1,50 mt delle schermature.</p> <p>Nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre le schermature in plastica dovranno essere integralmente rimosse e non potranno essere mantenute all'interno della struttura ancorchè arrotolate.</p> <p>Fermo restando il divieto assoluto di utilizzo nel periodo 15.06 – 15.09 nei restanti periodi dell'anno le schermature in plastica potranno essere utilizzate in presenza di evidenti, avverse condizioni atmosferiche: pioggia e/o forte vento.</p>
<p><b>Pedane e Pavimentazioni</b></p>	<p>Non potranno essere mantenute le pedane costituite da pavimentazioni in materiale diverso dal legno e tutte le tipologie di moquettes o tappeti di qualsiasi colore dovranno essere rimosse.</p>	<p>Le nuove pavimentazioni delle pedane saranno realizzate in listoni in legno per esterni posti in opera in modo regolare, ispezionabili in corrispondenza di qualsiasi tipo di pozzetto e/o griglia. Il pavimento in legno per esterni potrà essere caratterizzato dal sistema di aggancio e sgancio rapido che permette un</p>

		montaggio estremamente facile.
<b>Elementi di arredo</b>		I nuovi elementi di arredo saranno in ferro color antracite o dipinto bianco e sabbia e in materiale plastico di colore bianco con linee e forme di design. Viene inoltre consentito l'utilizzo di elementi con struttura in legno o rattan di colore naturale, sabbia, bianco o antracite e cuscineria in tela chiara, o in metallo
<b>Illuminazione</b>	Tutti i corpi illuminanti a parete di grosse dimensioni o posizionati al di sopra delle strutture di copertura, aventi emissione di luce sovradimensionata e proiettanti sul percorso pedonale, dovranno essere rimossi e sostituiti da nuovi punti luce. I punti luce dovranno essere sempre a luce calda e direzionati solo sullo spazio in concessione.	La nuova illuminazione potrà sfruttare la pavimentazione delle pedane ed essere pertanto caratterizzata da corpi illuminanti incassati a pavimento. Questi potranno essere direzionabili ed avere un effetto soffuso a luce calda rivolta sulle piante. Altra tipologia di illuminazione a sospensione potrà localizzarsi in corrispondenza delle strutture di copertura o al di sotto di esse ed essere caratterizzata sempre da luce calda e soffusa.
<b>Vasi e fioriere</b> L'eventuale sistemazione di piante ad ornamento o delimitazione degli spazi deve essere organizzata in modo da lasciare sempre libera la visuale dell'area in concessione, sia frontale che laterale. Le piante isolate di altezza superiore a 1,50 mt dalla quota della pedana dovranno essere disposte ad una distanza minima di 1,50 mt l'una dall'altra. In entrambi i casi, i vasi e le fioriere non dovranno mai impedire il passaggio pubblico e durante il periodo invernale dovranno essere rimosse o, altrimenti, la loro collocazione dovrà essere prevista in fase progettuale.		I nuovi vasi e fioriere dovranno avere forme squadrate o circolari e dovranno essere in materiale plastico a mescola di colore bianco o in terracotta naturale senza altorilievi o incisioni.



<p><b>Insegne e Pubblicità</b></p> <p>La progettazione grafica di elementi pubblicitari si basa sull'utilizzo di strutture leggere e ad impatto visivo basso e sull'impiego di colori standard: grigio, nero, rosso e azzurro.</p> <p>Fanno eccezione i colori utilizzati da marchi autorizzati e registrati e franchising.</p> <p>E' consentito inoltre l'utilizzo del logo caratteristico dei diversi esercizi commerciali. Vengono individuate le seguenti categorie di elementi inerenti la progettazione grafica:</p> <p>1. insegne 2. menù 3. pubblicità</p>	<p>Solo gli elementi preesistenti aventi caratteristiche rispondenti alle prescrizioni sopra elencate potranno essere mantenute. Può pertanto essere modificato soltanto uno degli elementi della loro costituzione: posizione, dimensionamento, colore, supporto.</p>	<p><b>1.INSEGNE</b></p> <p>E' consentita la collocazione di insegne pubblicitarie secondo le seguenti prescrizioni:</p> <p><b>Posizione</b> Le insegne potranno essere collocate solo all'interno dell'area in concessione o in corrispondenza dei suoi limiti senza invadere in alcun caso il suolo pubblico. La posizione non dovrà inoltre superare l'altezza del limite inferiore delle strutture di copertura (mt 2.20). E' inoltre consentita la localizzazione di una sola insegna per lato dell'esercizio commerciale, se pertanto questo si sviluppa con un solo affaccio sul suolo pubblico, sarà consentita la collocazione di una sola insegna. Il supporto consentito dovrà essere in materiale plastico, in legno, in ferro, in ceramica o in tessuto ignifugo in modo da non avere un forte impatto visivo.</p> <p>Su un solo terminale della tenda potrà essere apposto il nome e/o il logo dell'azienda purché la scritta non occupi una superficie superiore al 30 % del terminale stesso e sia conforme ai principi di cui all'articolo 11 comma 2. Le caratteristiche della scritta dovranno essere specificate negli elaborati tecnici presentati unitamente alla richiesta di autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico.</p> <p>Sulle strutture divisorie in vetro potrà essere apposto ( in vetrofania o in adesivo) il logo distintivo dell'azienda e/o il nome dell'azienda purchè la scritta e/o il logo non occupino una superficie superiore al 15% della struttura divisoria e comunque con un ingombro massimo che non superi 1 mq e siano conformi ai principi di cui all'articolo 11 comma 2. Le caratteristiche della scritta e/o del logo dovranno essere specificate negli elaborati tecnici presentati unitamente alla richiesta di</p>
--	--	---

		<p>autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico.</p> <p>Viene esclusa ogni altra tipologia di scritta realizzate su teli di coperture, su ombrelloni, su fioriere, su elementi divisorii o su altro tipo di supporto non indicato dal regolamento.</p> <p><b>Dimensioni</b></p> <p>La dimensione massima delle insegne si riferisce alla possibilità che esse possano essere realizzate con forme differenti. Si indica pertanto ingombro massimo di <b>70x100</b> cm di superficie da utilizzare nella maniera opportuna.</p> <p>E' consentito all'Amministrazione ai fini della promozione e informazione turistica la collocazione di totem stagionali previa acquisizione dell'autorizzazione della Soprintendenza BB. CC. AA. di Trapani.</p> <p><b>2. MENU'/LISTINO PREZZI</b></p> <p>E' consentita la collocazione di menù secondo le seguenti prescrizioni: <b>Posizione</b></p> <p>I menù potranno essere collocati solo all'interno dell'area in concessione o in corrispondenza dei suoi limiti senza invadere in alcun caso il suolo pubblico. La posizione non dovrà inoltre superare l'altezza limite di mt 2,00.</p> <p>E' inoltre consentita la localizzazione di un solo menù per esercizio commerciale.</p> <p><b>Dimensioni</b></p> <p>La dimensione massima dei menù è di <b>70 x 100 cm</b> con andamento verticale. <b>Supporto</b> Si stabilisce un supporto unico caratterizzato da un elemento in ferro o legno di colore bianco al cui interno viene applicato il menù e un cavalletto in ferro piegato che funge da supporto (vedi elaborati di progetto allegato B).</p> <p><b>3. PUBBLICITA'</b> Non è permessa la collocazione di</p>
--	--	--

<p><b>Punti informazione per servizi turistici e vendita ambulante a posto fisso</b></p>		<p>nessun elemento pubblicitario se non appartenente alle categorie sopra descritte e regolamentate.</p> <p><b>4. SCHERMI E PROIEZIONI</b>  E' vietata, in generale, la collocazione e l'uso di proiettori e schermi televisivi sul suolo pubblico fatta eccezione per le ditte che, sull'area in propria concessione, svolgono l'attività di promozione turistica, di agenzia di pubblicità e che effettuano spettacoli o intrattenimenti vari, con l'uso di impianti video ed amplificatori dei suoni nel rispetto dell'art. 11 comma 8.</p> <p>Solo per eventi eccezionali, limitatamente alla loro durata e previa autorizzazione da parte del Comune potranno essere collocati sul suolo pubblico proiettori e schermi televisivi, purchè vengano rimossi al termine dell'evento.</p> <p>I servizi turistici (punti di informazione, punti per il noleggio di barche, etc.) e le strutture per la vendita ambulante a posto fisso dovranno essere caratterizzati da elementi a banchetto aventi circa le stesse caratteristiche ma dimensioni differenti: piano in lamiera piegata laccato bianco sporco (vedi RAL 9010) o azzurro (vedi RAL 5014), appoggi in ferro laccato bianco sporco (vedi RAL 9010) o azzurro (vedi RAL 5014), copertura con supporti in tubi di alluminio e tenda di colore bianco.</p> <p>Tali elementi saranno inoltre dislocati in corrispondenza di un'area specifica.</p>
--	--	---